

Risposte a quesiti precompilata 2024. Nella circolare il dietrofront sulla possibilità del ravvedimento dell'invio della CU oltre i termini

Pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12 del 31 maggio 2024 con le risposte alle domande formulate dagli operatori sulla dichiarazione dei redditi. Sono illustrate, in particolare, questioni concernenti l'utilizzo, la compilazione e l'apposizione del visto di conformità, in relazione al modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. "modello 730/2024") e sono fornite precisazioni concernenti alcuni oneri detraibili, con l'obiettivo di dare agli uffici uno strumento unitario che garantisca un'applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. Vengono fornite istruzioni sulla compilazione del Quadro W relativamente ai redditi di capitale di fonte estera. Alcuni quesiti riguardano, inoltre, i versamenti minimi delle imposte sostitutive.

La circolare, tra l'altro, scioglie i dubbi sulla fruibilità di alcuni casi specifici del credito d'imposta "prima casa under 36" e sull'ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti.

Precompilata 2024. Il call center dell'Agenzia delle entrate attivo anche domani 1°giugno e sabato 15 giugno

Un supporto in più dedicato ai cittadini che desiderano avere maggiori informazioni o assistenza per consultare e inviare la propria dichiarazione dei redditi precompilata. Il call center dell'Agenzia delle Entrate sarà attivo, in aggiunta ai consueti orari (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17), anche sabato 1° e sabato 15 giugno dalle 9 alle 13. L'iniziativa mira a potenziare il servizio di assistenza telefonica dell'Agenzia in questa prima fase della stagione dichiarativa.

Precompilata 2022, da oggi possibile l'invio | Diffusa la guida che spiega le nuove regole per familiari e persone di fiducia

Precompilata 2022, da oggi si parte con l'invio. Due le opzioni per i contribuenti: convalidare il modello così com'è, confermando i dati già inseriti, oppure apportare integrazioni o modifiche prima di cliccare sul tasto "invia". Numerosi cittadini hanno già visualizzato i dati della propria

precompilata, resa disponibile in consultazione dallo scorso 23 maggio: sono infatti 2,6 milioni gli accessi effettuati nei primi 8 giorni. In testa la Lombardia, con oltre 611mila login, a seguire il Lazio (341mila accessi), il Piemonte (230mila) e il Veneto (228mila).

Da oggi sono online anche un video e una nuova guida per conoscere le novità del 2022 e sfruttare al meglio i vantaggi dei servizi fiscali via web: il tutorial, pubblicato sul canale YouTube dell'Agenzia, spiega tutti i passi per arrivare al clic definitivo, mentre la pubblicazione, online sul sito istituzionale, spiega come affidare la gestione della propria precompilata a un familiare o a un'altra persona di fiducia. Una novità, quest'ultima, pensata per agevolare le persone che hanno difficoltà a utilizzare in prima persona la dichiarazione precompilata o gli altri servizi online dell'Agenzia delle Entrate.

Modifiche rispetto alla precompilata. Gli elementi di incoerenza del modello 730/2022 con esito a rimborso

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 maggio 2022, prot. n. 184653/2022, sono stati approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso.

Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso, presentate dai

contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, sono:

nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti:

- nei modelli di versamento;
- nelle certificazioni uniche;
- nelle dichiarazioni dell'anno precedente.

nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;

la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Le condizioni per l'ammissibilità del rilascio del visto di conformità da parte dei soci professionisti di una STP

Con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 10 del 4 marzo 2022 parzialmente superate le indicazioni fornite con la precedente risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016. In quest'ultima, equiparando di fatto la S.t.p. alla società di servizi, era stato conseguentemente ritenuto necessario, per l'iscrizione del socio professionista di una S.t.p. nell'elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità, che i soci professionisti costituissero la maggioranza e che possedessero la maggioranza del capitale sociale della S.t.p.

Con la recente risoluzione n. 10 del 2022, invece, ammesso l'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità anche ai professionisti soci di S.t.p. che risultano validamente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e nel relativo ordine professionale, ciò anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della S.t.p. garantito attraverso l'adozione di "patti parasociali o clausole statutarie" e cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell'assunzione delle decisioni societarie.

730 e "redditi" Pf. Pubblicata la circolare- vademecum 2021 (p.i. 2020) sulle spese detraibili/deducibili e crediti d'imposta

Pubblicato il "vademecum" 2021 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Una guida per i contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria. La circolare, che

fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, e dell'8 luglio 2020, n. 19/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2020.

Aggiornata la guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Pubblicato il ["vademecum"](#) delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Una [guida](#) per i contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria. Il [documento](#) diffuso sotto forma di circolare tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2019.

Viene confermata l'esposizione argomentativa che segue l'ordine dei quadri relativi al modello 730/2020 e che consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse.

La guida richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di

interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

La [circolare](#) contiene, inoltre, l'elencazione della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell'apposizione del visto di conformità e conservare. A tal fine è allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del citato DPR n. 445 del 2000.

Tutte le guide pubblicate dall'Agenzia delle entrate

[Il testo della circolare-vademecum dell'Agenzia delle entrate n. 7 del 4 aprile 2017](#) sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

[Il testo della circolare-vademecum dell'Agenzia delle entrate n. 7 del 27 aprile 2018](#) sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

[Il testo della circolare-vademecum dell'Agenzia delle entrate n. 13 E del 31 maggio 2019](#) sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

Il testo della circolare-vademecum dell'Agenzia delle entrate n. 19 E dell'8 luglio 2020 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

Modello 730/2020 “modificati” con esito a rimborso. Definiti gli elementi di incoerenza

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2020, prot. n. 2020/225347 approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata. In tal caso il Fisco punta la lente d'ingrandimento sullo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o sulla presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o esposti nelle certificazioni uniche. Il Fisco, altresì considera elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Le regole per l'accesso alla dichiarazione 730/2020 precompilata e gli elementi a base della dichiarazione per l'anno di imposta 2019

Con provvedimento del Direttore 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020, l'Agenzia delle entrate ha disciplinato le regole per l'accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Nello stesso provvedimento individuati gli elementi resi disponibili da porre a base della dichiarazione precompilata per l'anno di imposta 2019 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta e per la fornitura delle dichiarazioni.

Visto di conformità, recuperi e sanzioni. Ultim'ora sull'obbligo di identità soggettiva tra chi lo

rilascia e chi predispone e trasmette la dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 99 E del 29 novembre 2019, mette in guardia tutti i professionisti a prestare la massima attenzione in sede di rilascio del visto di conformità. La raccomandazione nasce dalla considerazione che "il visto di conformità ha assunto nel tempo sempre maggiore rilevanza poiché non solo attesta la 'conformità' dei dati contenuti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile, ma è anche strumentale ad ottenere l'esonero dalla prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito IVA superiore a 30.000 euro ovvero ad utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro (cfr. articolo 10, comma 7 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, e articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Visto di conformità sulle dichiarazioni. Nuovi controlli dell'Agenzia delle entrate sulla regolarità del

rilascio

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con informativa 70/2019 del 19 luglio 2019, a firma del presidente Massimo Miani, invita “tutti i professionisti a prestare la massima attenzione in sede di rilascio del visto di conformità”. La raccomandazione nasce dalla considerazione che nell’ambito dei periodici incontri del Tavolo tecnico con l’Agenzia delle entrate, il Consiglio nazionale ha potuto apprendere che, a partire da quest’anno, sono stati implementati alcuni controlli automatici in sede di ricezione delle dichiarazioni da parte del servizio telematico Entratel.

Detrazioni, crediti di imposta, deduzioni e documenti da presentare e conservare: tutti gli obblighi nella circolare-guida 2019 delle Entrate

Pubblicato il “vademecum”, aggiornato, delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Il corposo documento “omnibus” contiene tutte le indicazioni, proposte con lo stesso ordine dei quadri delle dichiarazioni dei redditi, su deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità. La maxi circolare, per ogni tipo di spesa, contiene l’elenco dei documenti che i contribuenti devono

presentare, a seconda delle circostanze, al Caf o al professionista abilitato al fine dell'apposizione del visto di conformità.

Visto infedele. Per l'Agenzia delle entrate la mitigazione delle responsabilità in capo al Caf o al professionista vale solo per il futuro

L'articolo 7-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 28/01/2019, n. 4, conv., con mod., dalla L. 28/03/2019, n. 26, (in "Finanza & Fisco" n. 3/2019, pag. 219), ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele contenuta nell'art. 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 241 del 1997. La modifica riguarda l'importo della somma richiesta al RAF/CAF o al professionista nel caso di apposizione di un visto infedele su voci oggetto di controllo formale. In particolare, il comma 1, lettera a), citato sostituisce la lettera a) dell'articolo 39, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, disponendo che i responsabili dei centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti che rilasciano un visto infedele relativamente a una dichiarazione dei redditi di possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati presentata con le modalità previste dalla disciplina per l'assistenza fiscale, non sono tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di controllo formale delle dichiarazione; essi sono invece tenuti al solo pagamento

di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Tutto pronto per l'invio del 730. Per il click definitivo c'è tempo fino al 23 luglio o fino al 30 settembre se si usa Redditi

In poco più di due settimane 1,2 milioni di cittadini hanno visualizzato la propria dichiarazione dei redditi precompilata per consultare i dati caricati dal Fisco e tenersi pronti alla “fase due”, per un totale di 1,7 milioni di accessi. Da oggi (2 maggio 2019) è possibile, infatti, accettare o modificare e inviare il 730/2019 e intervenire sul modello Redditi, che potrà essere trasmesso a partire dal 10 maggio. Dal 15 aprile, giorno in cui l'Agenzia delle Entrate, con il supporto del partner tecnologico Sogei, ha reso disponibili i modelli in modalità di consultazione, i più attivi in termini assoluti sono stati i contribuenti della Lombardia (in 289mila hanno già visualizzato la dichiarazione), seguiti da quelli del Lazio (162mila) e del Piemonte (115mila). Mancano ancora più di due mesi e mezzo alla prima scadenza: per l'invio definitivo, infatti, c'è tempo fino al 23 luglio se si utilizza il 730 e fino al 30 settembre 2019 se si usa Redditi. Sul canale YouTube dell'Agenzia, “Entrate in video”, è da oggi disponibile un nuovo tutorial che spiega tutti i passi da

seguire per inviare la precompilata.

Precompilate 2019. Le modalità di l'accesso da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

Prot. n. 90072/2019



Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Approvato il [provvedimento del direttore dell'Agenzia \(Prot. n. 90072/2019 del 12 aprile 2019\)](#), che definisce i destinatari del 730 precompilato e le modalità di accesso. Il provvedimento integra l'elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione 730 precompilata. Per il resto vengono confermate le disposizioni previste [provvedimento del 9 aprile 2018.](#)

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate](#)

[12 aprile 2019, prot. n. 90072/2019](#), recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati» pubblicato il 12.04.2019 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Precompilata 2019 ai nastri di partenza. Dal 15 aprile si può consultare la propria dichiarazione, invio dal 2 maggio

Dal pomeriggio del prossimo 15 aprile la precompilata sarà disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta Redditi. A partire da questa data il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione e l'elenco delle informazioni disponibili, con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio 2019. Anche il modello Redditi precompilato può essere modificato dal 2 maggio, ma potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 30 settembre 2019

CAF o professionisti. Attenuate le sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità. Soppresso il requisito del numero minimo di dichiarazioni trasmesse

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, contiene alcune misure in merito ai requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei CAF (commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 6) e in materia di sanzioni per l'infedele asseverazione della dichiarazione precompilata dei redditi effettuata mediante CAF o professionista (articolo 7-bis). Di seguito, il dettaglio delle novelle introdotte.

Mancato aggiornamento della sede telematica in caso di comunicazione dell'intermediario di cessato

incarico alla ricezione dei modelli 730. Obblighi del sostituto in sede di trasmissione delle CU

CERTIFICAZIONE UNICA 2019
Agenzia delle Entrate

QUADRO CT - COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
CODICE FISCALE: _____
NOME E COGNOME: _____
INDICARE IL PRATICO ADESSO: _____

SEZIONE A
Ricezione dei dati dei mod. 730-4 relativi ai redditi di lavoro dipendente (per i redditi di lavoro dipendente sono resi disponibili tramite il servizio Telematico dell'Agenzia delle Entrate) e quelli di lavoro dipendente sono resi disponibili tramite il servizio Telematico dell'Agenzia delle Entrate.

SEZIONE B
Ricezione dei dati dei mod. 730-4 relativi ai redditi di lavoro dipendente (per i redditi di lavoro dipendente sono resi disponibili tramite il servizio Telematico dell'Agenzia delle Entrate) e quelli di lavoro dipendente sono resi disponibili tramite il servizio Telematico dell'Agenzia delle Entrate.

Il mancato “aggiornamento” da parte del sostituto d'imposta, in caso di cancellazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'indirizzo telematico di intermediari, che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto, **obbliga il sostituto, in sede di trasmissione delle CU, a**

compilare il **quadro CT** per comunicare il nuovo indirizzo telematico. Il chiarimento, contenuto nella [circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 25 gennaio 2019](#), integra le istruzioni impartite dalla precedente [circolare n. 4/E del 12 marzo 2018](#), in materia di assistenza fiscale, flusso 730-4 e conguagli fiscali 730-4.

Si ricorda, che il quadro CT è approvato unitamente alla [Certificazione Unica](#) (link al sito web: www.agenzaentrate.it) ed è riservato ai sostituti d'imposta che trasmettono **almeno una** certificazione di redditi di lavoro dipendente e che **non** hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate” (CS0). Il quadro CT deve essere compilato per ogni fornitura di Certificazioni Uniche, qualora il sostituto d'imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In questo caso, ai fini della messa a disposizione dei risultati

contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuti nell'ultimo invio effettuato nel periodo ordinario di presentazione delle CU.

[Link alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 25 gennaio 2019](#), con oggetto: ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d'imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Flusso 730-4 – Cancellazione dell'indirizzo telematico per cessazione dell'incarico alla ricezione dei modelli 730-4 – Adempimenti del sostituto d'imposta – Articolo 16, comma 4-bis, del DM 31/05/1999, n. 164

La circolare richiamata

[Processo di assistenza fiscale 2018: cronoprogramma, flusso telematico e comunicazioni CS0/CTE](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 E del 12 marzo 2018:](#)
«ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d'imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CS0 e termini di trasmissioni – Flusso telematico 730-4 – Procedura per l'esecuzione dei conguagli fiscali da 730 – [Provvedimento del 7 aprile 2017, prot. n. 69483/2017](#) – [Provvedimento del 14 aprile 2017, prot. n. 76124/2017](#) – [Provvedimento del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017](#)»

Modifiche rispetto alla

precompilata. Gli elementi di incoerenza del modello 730/2018 con esito a rimborso

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2018, prot. n. 2018/127084, approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso.

Precompilata. Meno controlli per chi accetta la dichiarazione senza modifiche

Con la dichiarazione dei redditi precompilata, in caso di dichiarazione accettata in autonomia e senza modifiche, il Fisco non richiede più la documentazione che dimostra le spese che danno diritto a deduzioni e detrazioni (scontrini, fatture, bonifici, contratti, ecc.). Un beneficio che si estende anche alle dichiarazioni 730 inviate, con o senza modifiche, tramite Caf e professionisti: saranno questi ultimi, infatti, in caso di controllo documentale, a dover esibire la documentazione al posto dei loro assistiti. Inoltre, se il cittadino modifica alcuni dati aggiungendone di nuovi o modificando quelli già presenti, l'Agenzia effettuerà il controllo documentale esclusivamente sui dati aggiunti o rettificati. Non verrà, infatti, effettuato il controllo documentale sui dati relativi agli oneri forniti dai soggetti terzi che non sono stati variati dal contribuente.

Precompilate 2018. Dal 16 Aprile i modelli consultabili sul sito delle Entrate

DATE E SCADENZE 	
16 APR	E' possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2018 (il 15 aprile è domenica)
2 MAG	E' possibile: accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web; modificare il modello Redditi precompilato
10 MAG	E' possibile inviare il modello Redditi precompilato

Dal prossimo 16 aprile i cittadini potranno visualizzare via web la propria dichiarazione e consultare l'elenco di tutte le informazioni che il Fisco ha utilizzato per consegnare un modello già compilato. **A partire dal 2 maggio** sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 10 maggio.

Il calendario della dichiarazione precompilata

Dal prossimo 16 aprile il modello sarà disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Redditi. A partire da quel momento il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l'elenco delle informazioni disponibili, con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 2

maggio ma può essere trasmesso dal 10 maggio al 31 ottobre.

Le novità del 2018

Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest'anno i contribuenti troveranno le spese per la frequenza agli asili nido e i relativi rimborsi e i dati relativi al bonus asili nido. Inoltre, entrano nella precompilata le erogazioni liberali effettuate a favore degli enti del terzo settore e i relativi rimborsi.

Come ricevere le chiavi di accesso alla tua precompilata

Anche quest'anno è possibile accedere direttamente on line alla propria dichiarazione precompilata tramite il Sistema pubblico per l'identità digitale (SPID), con le credenziali dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, con il Pin rilasciato dell'Inps, e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Infine, i contribuenti possono accedere alla dichiarazione precompilata utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi. Inoltre, i contribuenti hanno la possibilità di rivolgersi a un Caf o di delegare un professionista.

Tutte le informazioni utili

Anche quest'anno l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini un sito internet dedicato, all'indirizzo <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it>, dove sono presenti tutte le indicazioni utili, i passi da seguire fino all'invio, le novità di quest'anno, le date e le scadenze da ricordare, oltre alle risposte alle domande più frequenti. Inoltre, sono sempre disponibili i numeri dell'assistenza telefonica: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall'estero, operativi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13. *(Cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 10 aprile 2018)*

Ultimi documenti pubblicati

Il nuovo provvedimento per l'accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, prot. n. 76047/2018](#), recante: *«Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati»*

Spese sanitarie e veterinarie. Dal 16 aprile gli interessati potranno controllare la correttezza dei dati inseriti

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 9 aprile 2018, prot. n. 76048/2018](#), recante: *«Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle **spese sanitarie e delle spese veterinarie** ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2017»*

La nuova modulistica 2018 per la dichiarazione mod. 730

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2018, prot. n. 10793/2018](#): *«Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2018 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale»*

I modelli e le istruzioni, prelevati dal sito internet www.agenziaentrate.it il giorno 19.02.2018, **tengono conto delle modifiche apportate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2018, prot. n. 38556/2018.**

La circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018

[Link al testo della circolare per la liquidazione ed il controllo del mod. 730/2018 \(3 MB\)](#) contenente le “Istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei professionisti abilitati e dei CAF” – **Allegato C** al Provv. Prot. 38149/2018

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 15 febbraio 2018, Prot. 38149](#), recante: «Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle [dichiarazioni modelli 730/2018](#) nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati». (**Allegati omissis**)

[Link al testo del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca \(MIUR\) del 28 dicembre 2017](#), recante: «Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d’imposta lorda anno 2017», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2018

Prassi su spese detraibili/deducibili

[Link al testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 4 aprile 2017](#) sulle spese detraibili/deducibili, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità.

[Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 6 maggio 2016](#): «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Dichiarazione dei redditi per il 2015 – Modello

730/2016 e UNICO PF 2016 – Detrazioni per spese sanitarie, di istruzione, per interventi di recupero del patrimonio abitativo e la riqualificazione energetica degli edifici – Utilizzo in dichiarazione del bonus IRPEF – Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di assistenza fiscale e da altri soggetti – Risposte ai quesiti – D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

Processo di assistenza fiscale 2018: cronoprogramma, flusso telematico e comunicazioni CS0/CTE

Con [circolare n. 4 del 12 marzo 2018](#), l'Agenzia delle Entrate illustra il flusso telematico dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 trasmesse all'Agenzia delle entrate dai soggetti che prestano assistenza fiscale e delle dichiarazioni presentate direttamente dai contribuenti in via telematica. La circolare, al fine della uniforme applicazione delle norme relative al flusso telematico, *raccoglie* i chiarimenti forniti in materia. Il documento fornisce in allegato un **cronoprogramma per la gestione del flusso telematico**.

ALLEGATO - Cronoprogramma Gestione flusso 730-4 (*)

Periodo	Soggetto	Adempimento
Da dicembre al 15 gennaio	Sostituto d'imposta	Comunicazione cessazione incarico ricezione 730-4
Dal 23 gennaio al 25 marzo	Agenzia entrate	Sospensione trasmissione CSO
Fine gennaio	Agenzia entrate	Pubblicazione elenco sostituti con indirizzo telematico noto
Primi giorni di febbraio	Agenzia entrate	Pubblicazione software compilazione e controllo CU e apertura canale telematico
Dai primi giorni di febbraio a metà del mese di marzo	Sostituti d'imposta	Trasmissione CU con CT
Dalla seconda metà del mese di marzo	Agenzia entrate	Pubblicazione software compilazione e controllo CU priva di CT
Dalla seconda metà del mese di marzo	Sostituti d'imposta	Trasmissione CU priva di CT
Dal primo al 22 gennaio e dal 26 marzo al 31 dicembre	Sostituti d'imposta	Trasmissione CSO
20 giugno	Contribuente	Termine possibilità di annullamento 730 web
Dall'ultima decade del mese di giugno	Agenzia entrate	Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti
Dal 5 luglio	Sostituti d'imposta	Possibilità effettuazione dinieghi
Dalla prima decade del mese di luglio	Agenzia entrate	Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti
Dal 16 luglio e settimanalmente	Agenzia entrate	Notifica a Caf/professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti
Da fine luglio a fine novembre (mensilmente)	Agenzia entrate	Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4
Da fine luglio a fine novembre (mensilmente)	Agenzia entrate	Spedizione e-mail per 730 web a controllo o non consegnati
Entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre	Agenzia entrate	Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato
10 dicembre	Agenzia entrate	Termine messa a disposizione 730-4
20 dicembre	Sostituti d'imposta	Termine funzionalità effettuazione dinieghi
(*) Per le date che cadono di sabato, domenica o in giorni festivi, il termine potrà essere fissato al primo giorno lavorativo antecedente o successivo a tali date		

[Link al testo delle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 4](#)

[del 12 marzo 2018](#), con oggetto: ASSISTENZA FISCALE – Prestata da Caf/professionisti e sostituti d'imposta – Dichiarazione presentata direttamente – Quadro CT e termini di trasmissione – Modello CS0 e termini di trasmissioni – Evoluzione del flusso telematico Flusso telematico 730-4 – Procedura per l'esecuzione dei conguagli fiscali da 730

Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate richiamati dalla Circolare

Sostituto d'imposta non tenuto all'effettuazione del conguaglio: disciplinata la comunicazione diretta con l'Agenzia delle Entrate

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, prot. n. 76124/2017](#), recante: «*Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2013 concernente modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164*», pubblicato il 14 aprile 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

730 precompilato: fissate le modalità di accesso da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2017, prot. n. 69483/2017](#), recante: «*Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati*», pubblicato il 7 aprile 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Definiti i criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza per bloccare i rimborsi da 730

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 giugno 2017, prot. n. 108815/2017](#),

recante: «*Criteri per l'individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175*», pubblicato il 9 giugno 2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Spese sanitarie. Tutte le indicazioni per ottenere detrazioni e deduzioni fiscali

Diffusa la guida che scioglie i dubbi dei contribuenti detrazioni e deduzioni per spese sanitarie. Il vademecum pubblicato dalle Entrate fornisce tutte le informazioni necessarie sulle diverse tipologie di spesa che i contribuenti possono riportare nella propria dichiarazione dei redditi 730 o Redditi Pf. La pubblicazione prende spunto dalla circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, realizzata dall'Agenzia delle Entrate insieme alla Consulta nazionale dei Caf, che fornisce istruzioni e chiarimenti per compilare correttamente la dichiarazione dei redditi e per l'apposizione del visto di conformità da parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati.

Conguagli fiscali da 730: termini di trasmissione e novità per il flusso telematico

Soltanto i risultati contabili per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato, con la ricevuta di riepilogo, l'impossibilità di renderli disponibili al sostituto d'imposta possono essere inviati a questi da parte del Caf o del professionista con i canali tradizionali (e-mail, fax, ecc.).

In una risoluzione (la n. 51/E del 24 aprile 2017) l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4).

**Modelli 730: per Caf e
professionisti abilitati
prorogati al 22 luglio 2016 i
termini per le comunicazioni
e per la trasmissione. La
proroga vale anche per i**

contribuenti che presentano il 730 da soli

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2016 all'atteso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2016, recante: «Ampliamento dei termini previsti per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale per l'anno 2016». Con il decreto, in relazione all'attività di assistenza fiscale per l'anno in corso, è stato prorogato dal 7 luglio al 22 luglio 2016 il termine per la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione nonché per la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei modelli 730. La disposizione si applica a condizione che entro il 7 luglio 2016 i Caf e i professionisti abilitati abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'80% delle dichiarazioni.

Visto di conformità: on-line il servizio “professionisti abilitati”

Con il servizio “professionisti abilitati”, è possibile conoscere i nominativi dei professionisti che sono stati abilitati all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali in seguito alla presentazione dell'apposita comunicazione alle Direzione regionale.

La ricerca dei professionisti può essere effettuata sia

selezionando la regione e di seguito la provincia e il comune di interesse, sia indicando il cognome del professionista (il nome è facoltativo) nell'apposito spazio.